



DELIBERAZIONE N° VII / 20747 Seduta del 16 FEB 2005

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente
GIAN CARLO ABELLI
ETTORE ALBERTONI
MAURIZIO BERNARDO
GIANPIETRO BORGHINI
CARLO BORSANI
MASSIMO BUSCEMI
ROMANO COLOZZI

MASSIMO CORSARO
ALBERTO GUGLIELMO
ALESSANDRO MONETA
FRANCO NICOLI CRISTIANI
DOMENICO PISANI
GIORGIO POZZI
MARIO SCOTTI
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario

Maurizio Sala

Su proposta dell'Assessore

Guglielmo Alberto

Oggetto

APPRENDISTATO - APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'ART. 50 D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276 "APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA E PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE".

Il Dirigente

Il Direttore Generale

L'atto si compone di 12 pagine
di cui 9 pagine di allegati,
parte integrante

Renato Pirola

Dott. Roberto Albonetti
Ruffini, Sanza, Ruffini, Ruffini
U.O. Qualificazione dei Sistemi,
Riforme e Programmazione



VISTA la legge 14 febbraio 2003 n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 avente ad oggetto “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 276/2003 che recita:

“Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Fermo restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.”;

VISTA la d.g.r. n. 19023 del 15/10/2004 avente ad oggetto “ Apprendistato – Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia per l’avvio di una sperimentazione per lo svolgimento di percorsi di alta formazione, di cui all’art. 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276”;

PRESO ATTO che nel suddetto protocollo la Regione si impegnava ad attivare una prima sperimentazione di percorsi di formazione in alternanza volti all’acquisizione di specializzazione tecnica superiore (IFTS) e di Master di 1° e 2° livello, e azioni di sistema e accompagnamento volte alla predisposizione del modello e delle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello, a fronte di un finanziamento pari a Euro 2.300.000,00;

RITENUTO necessario predisporre le linee di indirizzo nelle quali vengono individuati gli obiettivi generali della sperimentazione, le risorse, la struttura dei percorsi, la modalità di valutazione, le tipologie di azioni che prevedono l’avvio sia di azioni formative che di un’azione di sistema e il ruolo dei tutori (aziendale e formativo);

PRESO ATTO che si è svolta la fase di consultazione con le parti sociali, con gli Enti Istituzionali e con i rappresentanti delle Università in merito al documento citato, conclusasi con il parere

Ufficio
Formazione e Ricerca del Lavoro
Dr. Renato Piola



espresso dal gruppo tecnico congiunto riunitosi da ultimo il 4 febbraio 2005;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare le Linee di Indirizzo per la sperimentazione dell'art. 50 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 " apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione" di cui all' allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinviare a successivi decreti dirigenziali l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito formalavoro della Regione Lombardia.



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala

Formazione del Lavoro
2005



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Ufficio Centrale per l'Orientamento e
la Formazione Professionale dei Lavoratori



Regione Lombardia

fse
Fondo Sociale Europeo

Allegato alla deliberazione
n. 20743 del 16 FEB 2005

LINEE D'INDIRIZZO PER LA SPERIMENTAZIONE

ART. 50 | 0 SETTEM 03, N. 276

“APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA

E PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE”

Unità Organizzativa
Formazione e Mercato del Lavoro
Dr. Renato Piria

PREMESSA

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003, introduce nella disciplina dell'apprendistato:

- la distinzione in tre tipologie di apprendistato caratterizzate da differenti finalità formative, target di destinatari e durate;
- una maggiore rilevanza del ruolo formativo dell'impresa.

Il D.Lgs. 276/03 e s.m.i., nel disciplinare l'istituto dell'apprendistato, fissa alcuni principi, rinviando alle Regioni e alle Province autonome la regolamentazione dei profili formativi e, per ulteriori aspetti, alla contrattazione collettiva nazionale e a successivi provvedimenti a carico dello Stato ai fini del completamento del nuovo ordinamento. Ne consegue che la riforma in esame non offre ancora una nuova disciplina compiuta dell'apprendistato; nel Decreto viene infatti precisato che "in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato, continua ad applicarsi la vigente normativa in materia", art. 47, lettera c, comma 3.

La Circolare n. 40 del 14/10/2004 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precisa che, mentre le altre tipologie di apprendistato non sono oggi pienamente operative, in quanto presuppongono una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, (cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice) "*pienamente operativa è pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003.*"

In attuazione dell'art. 50 del Decreto 276/03 che prevede quanto segue:


"Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore ..., i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni..."

la Regione Lombardia, ha approvato con d.g.r. n. VII/19023 del 15/10/2004 lo schema di Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui le parti si impegnano ad avviare una sperimentazione finalizzata all'elaborazione di modelli e standard di riferimento che dovranno caratterizzare la regolamentazione e l'applicazione a regime del nuovo istituto sul territorio regionale.

1. OBIETTIVI GENERALI DELLA SPERIMENTAZIONE

Al fine della regolamentazione dell'art. 50 del D.Lgs. 276/03 la Regione Lombardia, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l'attuazione di una sperimentazione articolata in due tipologie di intervento:

- azione 1: progettazione e realizzazione di percorsi formativi di alta formazione in apprendistato rivolti ad almeno 150 giovani (compresi tra i 18 e i 29 anni) assunti in apprendistato; la sede di lavoro degli apprendisti dovrà essere di norma localizzata in Lombardia;
- azione 2: azione di sistema dedicata alla definizione dei profili formativi relativi a percorsi di alta formazione in esercizio di apprendistato ed alla diffusione delle buone prassi elaborate e sperimentate, nell'ambito dell'azione 1, tra le imprese e le istituzioni formative del territorio lombardo al fine di promuovere il ricorso al contratto di apprendistato per l'assunzione di giovani in posizioni o attività di particolare interesse per le aziende lombarde.



Per il conseguimento degli obiettivi della sperimentazione, che potrà essere avviata a seguito di intesa tra le parti sociali, riveste ruolo essenziale ai fini formativi il coinvolgimento e la cooperazione dei soggetti rappresentativi dei sistemi formativi formali e delle imprese; particolare attenzione dovrà essere, inoltre, posta all'individuazione delle esperienze più facilmente replicabili dalle PMI, unitamente alla valorizzazione della dimensione territoriale dei progetti riferiti a settori e aree professionali da definirsi con le Province Lombarde in virtù del loro ruolo istituzionale e dell'esperienza delle stesse nell'ambito dell'apprendistato.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Reg. (CE) n. 1784/99, relativo al FSE, nonché il Reg. (CE) n. 438/01, modificato dal Reg. (CE) n. 2355/02, e il Reg. (CE) n. 448/01, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali e le rettifiche finanziarie;
- Reg. (CE) n. 1159/00, recante disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- Reg. (CE) n. 448/04, recante disposizioni in materia di spese ammissibili;
- Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- D.M. 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"
- Legge 24 giugno 1997 n. 196 art. 16, comma 5;
- Legge 14 febbraio 2003 n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- Delibera del CIPE n. 94 del 4 agosto 2000;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, "Attuazione della Direttiva 92/50/CE in materia di appalti pubblici di servizi";
- Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni di sistema", approvato con Decisione della Commissione Europea C(2000) 2079 del 21.09.2000, e riprogrammato con decisione n. C(2004) 2913 – H 1075 del 20 luglio 2004;
- L.R. 1/1999;
- L.R. 1/2000;
- L.R. 18/2000;
- Programma Operativo Regionale Ob.3 FSE Regione Lombardia (Dec. C 2108/2004 del 9.6.2004)
- Complemento di Programmazione Ob.3 FSE Regione Lombardia (DGR 13.9.2004 n. 18704)

- Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida VISPO - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità, ISFOL - Roma Ottobre 2002 .
- D.G.R. nVII/19023 del 15/10/2004 di approvazione dello schema di protocollo
- Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro e Regione Lombardia per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato;

3. RISORSE

Per l'attuazione delle azioni della sperimentazione art. 50 d.lgs. 276/03, alla Regione Lombardia è stato destinato un finanziamento complessivo di €= **2.300.000,00** (fonte P.O.N. del MLPS — DG OFPL¹).

Tale dotazione sarà così ripartita:

Azione	Tipologia	Risorse
1	Percorsi formativi sperimentali	€ 2.050.000,00
2	Azione di sistema	€ 250.000,00
Totale generale		€ 2.300.000,00

4. AZIONE 1 - PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI

TIPOLOGIE FORMATIVE

La presente azione prevede la progettazione e la successiva attuazione in via sperimentale, da avviarsi nel 2005 e da concludersi entro il primo semestre dell'anno 2008, di percorsi formativi finalizzati al conseguimento, da parte di persone assunte in qualità di apprendisti, dei seguenti titoli:

- Master universitari di primo e di secondo livello

corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, attivati dalle istituzioni universitarie e disciplinati dai regolamenti didattici di ateneo, finalizzati al conseguimento del titolo di master universitario di primo o di secondo livello, di cui D.M. 3 novembre 1999, n. 509 art. 3;

- IFTS

corsi di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS), da realizzarsi in osservanza alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;

¹ Nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) – Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per l'obiettivo 3, il MLPS — DG OFPL è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni di sistema", approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2079 del 21.9.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 2004-2006 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4.2.2004 ed approvata con Decisione del C (2004) 2913 – H 1075 del 20 luglio 2004. All'interno del Complemento di Programmazione del predetto PON, modificato dal Comitato di Sorveglianza del 4/2/2004, è stata prevista nell'ambito della Misura C1 l'azione 6 "Apprendistato e contratti di inserimento" relativa ad interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative.

DESTINATARI FINALI

Le azioni formative sperimentali coinvolgeranno almeno 150 apprendisti, assunti ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 276/03.

I candidati dovranno essere in possesso di:

1. diploma di Scuola Media Superiore o qualifica professionale, nel caso di accesso a percorsi di specializzazione IFTS
2. laurea triennale o laurea specialistica, nel caso di Master universitario di primo o di secondo livello.

SOGGETTI ATTUATORI

Le azioni saranno affidate, mediante procedure di evidenza pubblica, ai seguenti soggetti:

- per la realizzazione dei Master universitari di primo o di secondo livello:

Associazioni Temporanee di Scopo composte da almeno un soggetto per ognuna delle seguenti tipologie:

- Atenei avente sede nel territorio regionale ;
- Imprese e/o consorzi di imprese, nonché società consortili, aventi sede in Lombardia e/o loro associazioni rappresentative che abbiano definito apposite intese con le imprese Interessate all'inserimento degli apprendisti;

Potranno, inoltre, partecipare all'associazione organismi di formazione professionale in possesso di sedi operative nel territorio regionale accreditate per la macrotipologia B "Formazione superiore" ai sensi della DGR. N. 13083 del 23/5/2003.

- per la realizzazione di percorsi IFTS:

Associazioni Temporanee di Scopo composte da almeno un soggetto per ognuna delle seguenti tipologie:

- Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione o istruzione e formazione professionale, avente sede nel territorio regionale;
- Organismi di formazione professionale in possesso di sedi operative nel territorio regionale accreditate per la macrotipologia B "Formazione superiore" ai sensi della DGR. N. 13083 del 23/5/2003;
- Atenei avente sede nel territorio regionale;
- Imprese e/o consorzi di imprese, nonché società consortili, aventi sede in Lombardia e/o loro associazioni rappresentative che abbiano definito apposite intese con le imprese interessate.

STRUTTURA DEI PERCORSI

I percorsi dovranno essere progettati secondo le indicazioni definite da apposito Dispositivo di attuazione ad evidenza pubblica; in via generale:

- il percorso formativo si articolerà in formazione erogata presso le istituzioni formative e in formazione erogata all'interno dell'impresa;
- la formazione, anche quella svolta internamente all'impresa, dovrà essere certificabile e strutturata sulla base di quanto previsto dal piano formativo individuale, che definisce il percorso formativo dell'apprendista durante tutta la durata del contratto di apprendistato;
- la formazione dovrà risultare nel Libretto Formativo del Cittadino (in fase di predisposizione a livello nazionale) in cui saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato;

- per lo svolgimento della formazione risulterà vincolante la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze minime indicate dal D.M. 28-2-2000; in considerazione della rilevanza di tale aspetto, nell'ambito della presente sperimentazione si dovrà prevedere la progettazione ed erogazione di specifiche azioni formative finalizzate alla formazione dei tutor coinvolti;
- i progetti sperimentali potranno prevedere azioni di accompagnamento finalizzate al raccordo con le attività previste nell'azione 2 "azioni di sistema".

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI PERCORSI

I progetti IFTS e Master Universitario in apprendistato, che dovranno essere avviati entro il 31/12/2005 e concludersi entro il 30/06/2008, potranno prevedere due modalità attuative:

- **MODALITÀ 1): percorsi dedicati**

percorsi progettati *ad hoc* per i soli destinatari della sperimentazione (apprendisti in possesso dei requisiti di scolarità richiesti dalle diverse tipologie di azione);

- **MODALITÀ 2): inserimenti**

percorsi che prevedono l'erogazione della formazione di competenza dell'istituzione formativa all'interno di corsi programmati ed attivati nell'ambito dell'offerta formativa universitaria (Master) e del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IFTs), non esclusivamente rivolti ad apprendisti.

RISULTATI ATTESI DALLA SPERIMENTAZIONE

- conseguimento dei titoli di studio o certificazioni attese;
- rapporti periodici (trimestrali) funzionali al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale ed al monitoraggio qualitativo esercitato dal Comitato regionale;
- rapporto finale contenente un'autovalutazione d'efficacia e d'efficienza del modello didattico-organizzativo sperimentato (analisi costi-benefici, punti di forza e debolezza, criticità ed azioni correttive) funzionale alla regolamentazione ed alla riproducibilità a regime dei percorsi con particolare riferimento alla sostenibilità economica.

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI DESTINATARI

I soggetti beneficiari del finanziamento, in collaborazione con le aziende interessate, dovranno effettuare idonee prove di selezione dei candidati che verranno successivamente assunti in apprendistato, al fine di garantire la coerenza dei candidati medesimi in termini di competenze ed aspirazioni con i percorsi formativi previsti dalla sperimentazione.

Le imprese procederanno all'assunzione ai sensi dell'art. 50 del dlgs 276/03 nell'ambito dei candidati valutati idonei.

L'iscrizione al percorso formativo dovrà essere successiva alla stipula del contratto di apprendistato (comprendente il piano formativo individuale dell'apprendista definito in coerenza con il progetto approvato nell'ambito della presente sperimentazione).

RUOLO DEI TUTORI

La necessità di coniugare l'attività lavorativa con le esigenze formative impone particolare attenzione nella definizione del ruolo delle figure "*di sistema*" che dovranno fungere da interfaccia e da agevolatori delle istanze espresse dai diversi attori (istituzione formativa, azienda, apprendista,...); in particolare rivestiranno ruolo determinante i due tutori previsti (aziendale e formativo), che dovranno operare:

1. alla predisposizione del piano formativo individuale che dovrà descrivere il percorso dell'apprendista nel suo complesso finalizzato al conseguimento del titolo;
2. alla costruzione di un sistema di verifiche "in itinere" ed "ex post" per validare l'efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano formativo individuale;
3. all'assistenza costante dell'apprendista (coaching) durante tutto il percorso con particolare riferimento alle attività finalizzate al riconoscimento di crediti formativi al fine di ottimizzare e facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti

In linea generale e rinviando per le indicazioni di dettaglio al Dispositivo di attuazione, al tutor dell'istituzione formativa è affidato *in primis* il coordinamento del percorso formativo complessivo, a partire dalla definizione del piano formativo individuale; al tutor aziendale compete la responsabilità del percorso svolto in azienda.

VALUTAZIONE DEI PROGETTI

In coerenza con le indicazioni del Programma Operativo FSE 2000-6, la Regione ricorrerà ad una procedura di evidenza pubblica di valutazione e selezione dei progetti.

In sede di valutazione dovrà essere salvaguardata la dimensione territoriale e settoriale dei progetti.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

A seguito della fase di valutazione saranno redatte apposite graduatorie distinte per tipologie di percorsi formativi. Le graduatorie daranno indicazione dei progetti approvati e finanziati e dei progetti approvati e non finanziati, in relazione alle relative disponibilità finanziarie.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle proposte sarà istituito un apposito gruppo di esperti metodologici

Con cadenza periodica verrà data visibilità delle fasi del procedimento di valutazione al Comitato Regionale di indirizzo e monitoraggio.

5. AZIONE 2 - AZIONE DI SISTEMA

OGGETTO

Prestazione alla Regione Lombardia di un servizio avente ad oggetto:

- a) il supporto alla modellizzazione didattico-organizzativa dei profili che attengono alla formazione per l'apprendistato di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 276/03, *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*,

L'attività dovrà prevedere il supporto all'organizzazione ed alla gestione di tavoli di lavoro regionali composti dai rappresentanti delle parti sociali (associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro più rappresentative), delle amministrazioni provinciali, delle istituzioni formative (Università, Istituzioni Scolastiche, soggetti appartenenti al sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale) e delle imprese.

Il soggetto fornitore del servizio dovrà altresì garantire la raccolta dei dati di monitoraggio qualitativo e quantitativo relativi alle attività previste dall'azione 1, da sottoporre al Comitato Regionale di indirizzo e monitoraggio.

- b) il supporto all'individuazione dei settori e aree professionali per cui la *forma* del contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di titoli di alta formazione costituisca risposta ad



un'esigenza particolarmente urgente di sostegno del processo di formazione dei giovani in inserimento lavorativo.

- c) il supporto alla progettazione e la pianificazione di azioni di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale, che prevedano l'impiego di diversi canali e modalità informative distinte per aree geografiche e target di destinatari.
- d) il supporto alla modellizzazione dei percorsi formativi e delle modalità di attuazione in funzione della messa a regime dell'istituto dei percorsi di alta formazione in apprendistato.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono essere beneficiari del finanziamento dell'azione 2 anche in forma di ATI/ATS i soggetti in possesso di idonei requisiti a dimostrazione della capacità economica e finanziaria (articolo 13 del D.Lgs. 157/95) e della capacità tecnica (articolo 14 del D.Lgs. 157/95); in particolare il soggetto o il raggruppamento dovrà dimostrare il possesso di:

- rilevanti esperienze nella progettazione, coordinamento e gestione di progetti complessi in materia di politiche della formazione e/o dell'istruzione che prevedono l'intervento, nella realizzazione delle attività progettuali, di diverse tipologie di soggetti;
- rilevanti esperienze nella progettazione, coordinamento e gestione di interventi di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale.

Non sono ammessi soggetti titolari di azioni finanziate nell'ambito del dispositivo "Percorsi formativi sperimentali".

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE

Per l'individuazione del prestatore del servizio la Regione Lombardia ricorrerà ad una procedura aperta di cui all'art. 6 d.lgs. 157/95.

In applicazione dell'articolo 23, del D.Lgs. 157/1995, l'appalto di servizi verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, quali la qualità e le caratteristiche del servizio, le modalità di esecuzione e il prezzo.

L'incarico avrà una durata di 24 mesi e dovrà essere svolto parallelamente alle attività di cui all'Azione 1.

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Per la valutazione delle proposte sarà istituito un apposito gruppo di esperti metodologici

BANDO

La Direzione regionale procederà con propri atti all'aggiudicazione dell'appalto mediante pubblico incanto ai sensi del Decreto Legislativo n. 157/1995 e dell'articoli 26 e seguenti della L.R. n. 8/1984.

6. COMITATO REGIONALE

In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d'intesa con il MLPS, al fine di assicurare una funzione di



indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio viene costituito con Decreto del Direttore un Comitato regionale, così composto:

- n. 1 rappresentante designato dalla D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro con funzioni di Presidente
- n. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro – DG OFPL
- n. 3 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul base regionale
- n. 3 rappresentanti delle associazioni dei prestatori di lavoro più rappresentative sul base regionale
- n. 1 rappresentante delle Università lombarde nominato dal coordinamento dei rettori delle Università Lombarde ;
- n. 1 rappresentante degli Organismi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale accreditati a livello regionale....
- n. 1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale
- n. 2 rappresentanti dell'Unione Province Lombarde
- n. 1 Consigliera di parità

Il Comitato regionale di indirizzo dovrà operare a supporto della Direzione Regionale nella fase di definizione delle modalità attuative delle Linee di indirizzo e nel monitoraggio in itinere delle due azioni sperimentali.

